



PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BELLUNO CAPOLUOGO, DENOMINATO "PROGETTO BELLUNO". PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DEI SEGUENTI LOTTI: LOTTO I "IL PARCO DI BELLUNO IN DESTRA PIAVE ED I SUOI ACCESSI URBANI" - LOTTO II "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA GABELLI" - LOTTO III "MEDIATECA DELLE DOLOMITI", LOTTO IV: "SALONE DEI GESUITI" - LOTTO V "CENTRO DEL TERZO SETTORE"

(LOTTO I CIG: 7129536739 CUP: I31B16000510004 - LOTTO II CIG n. 7130665AE6 CUP: I32C16000230005 - LOTTO III CIG n. 7130766E3E CUP: I32C16000240001 - LOTTO IV CIG n. 71307923B6 CUP: I32C16000250001 - LOTTO V CIG n. 713082816C CUP: I39J16000480004)

Quesito di gara n. 30

Quesito n.30

Come previsto al punto 22 del bando si presentano alcuni quesiti di chiarimento:

- 1). E' possibile presentarsi come raggruppamento temporaneo nei seguenti diversi casi:
 - raggruppamento di singoli professionisti con studio associato di altra nazionalità
 - raggruppamento di società di ingegneria italiana con uno studio associato di altra nazionalità
 - raggruppamento di singoli professionisti o società di ingegneria con una società di ingegneria di altra nazionalità
- 2). E' confermato che anche i professionisti o Società di ingegneria o studio associato di altra nazionalità devono registrarsi all'AVCPASS con il rilascio del PASSOE?
- 3). Cosa si intende al punto 4 del bando di gara: gli operatori economici stabiliti in altri paesi membri, si qualificando producendo la documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi?
- 4) E' possibile conoscere le spese di pubblicazione del bando che devono essere rimborsate alla stazione appaltante in caso (di aggiudicazione?)
- 5) Al pt 12.2 comma A dove si chiede che gli elaborati grafici e le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio, si intende la sola firma autografa per esteso in originale o anche i riferimenti anagrafici?(nome, cognome, studio, indirizzo ecc.)?
- 6) pag. 24 pt 15 comma 8.2. - Nel caso di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, deve essere presentata la documentazione prevista in questo comma?
- 7) la risposta al quesito n. 22 dell'8 agosto 2017 - La risposta quindi è NO? Nel senso che non si possono ritenere ammissibili interventi su edifici storici per i quali è stato necessario avere l'autorizzazione della Soprintendenza e che l'Amministrazione pubblica ha comunque a suo tempo classificato come ID?
- 8) Per gli interventi effettuati su edifici storici all'estero, che tipo di classificazione è ritenuta valida?

Risposta al quesito n. 30

1. E' possibile presentarsi come raggruppamento temporaneo
 - di singoli professionisti con studio associato, in uno degli stati membri,
 - di società di ingegneria italiana con uno studio associato di uno degli stati membri
 - di singoli professionisti o società di ingegneria con una società di ingegneria di uno degli stati membri
2. anche i professionisti o Società di ingegneria o studio associato di altra nazionalità devono registrarsi all'AVCPASS con il rilascio del PASSOE;
3. gli operatori economici stabiliti in altri paesi membri, si qualificando producendo la documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi il che significa che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria coloro che sono abilitati all'esercizio della professione secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi dell'unione. Tali circostanze saranno appurate in sede di verifica dei requisiti;
Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016
"Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i

candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

“Per gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi (extracomunitari), la partecipazione al bando è consentita solo in presenza accordi internazionali di reciprocità conclusi dalla UE o dall'Italia con il Paese terzo in cui l'operatore economico è stabilito.

E' esclusivamente in capo ai concorrenti l'individuazione di eventuali accordi internazionali di reciprocità legittimanti la partecipazione alla procedura di gara. Sarà poi l'Autorità di gara a valutarne l'inerenza e la corretta individuazione effettivamente legittimante – o meno– la partecipazione.

4. Il bando prevede l'aggiudicazione di 5 servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. I costi di pubblicazione sono quantificabili in circa 7.500,00 euro complessivamente (compreso anche la pubblicazione degli esiti). Le spese sostenute per la pubblicità e puntualmente documentate dalla stazione appaltante saranno divise tra i 5 soggetti aggiudicatari con una spesa di circa € 1.500,00 ciascuno.

5. Gli elaborati grafici e le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio, con la sola firma autografa per esteso in originale.

6. Nel caso di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, deve essere presentata la documentazione prevista dall'art. 15 comma 8.2 (pag. 24)

7. La risposta al quesito 22 è quella riportata qui di seguito:

“...I tre servizi ritenuti significativi per la dimostrazione dell'adeguatezza dell'offerta debbono essere stati svolti nel termine decennale.

Per la corrispondenza tra gli ID Opere di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 e le classi e categorie di cui alla L. n. 143/1949, si rinvia alla TAVOLA Z-1 allegata al citato decreto n. 17/06/2016 nonché alle Linee guida A.N.AC. n.1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate del Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016.”

8. Per gli interventi su edifici storici in uno degli stati membri la classificazione deve essere quella analoga alla classificazione vigente.

Si precisa che ogni verifica eseguita presso gli stati membri deve essere resa nella lingua italiana come previsto dal bando e che ogni e qualsiasi spesa di traduzione eventualmente necessaria viene posta a carico dell'interessato.

Belluno 11 agosto 2017